

## RAPPORTO

della Commissione speciale dei confini giurisdizionali e dei ricorsi  
in materia di pubblica utilità sul messaggio 28 giugno 1974  
concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica utilità  
del piano regolatore di Contone

(del 16 ottobre 1974)

Il 21 luglio 1971 il Consiglio di Stato (ris. n. 5879) ha approvato il piano regolatore (piano delle zone e piano viario) del Comune di Contone, già approvato dal Municipio con risoluzione municipale (n. 652) del 21 novembre 1969.

La risoluzione governativa sopraccitata prevede l'assegnazione del termine di 10 anni, a partire dal 21 luglio 1971, per l'attuazione del piano regolatore (piano delle zone e piano viario).

Contro la risoluzione governativa del 21 luglio 1971 si sono aggravati al Gran Consiglio gli Eredi fu Bartolomeo Rossi, Contone (rappr. da Albino Rossi) in data 10 agosto 1971.

Il ricorso è ricevibile in quanto gli interessati sono abilitati a presentare il ricorso di IIa istanza in virtù dell'art. 33 della LE del 15 gennaio 1940, in base alle disposizioni transitorie indicate all'art. 64 della LE attualmente in vigore.

Il ricorso Eredi fu Bartolomeo Rossi dev'essere respinto in ordine.

Infatti il ricorrente chiede l'assegnazione del proprio fondo, attualmente in zona residenziale semi-estensiva, a quella intensiva.

Contesta inoltre le limitazioni d'altezza previste dalle norme di zona; richieste tendenti ad ottenere maggiori possibilità edificatorie di regola non sono proponibili perchè modificherebbero i rapporti d'equilibrio e di conseguenza le congruenze fra i vari sistemi del piano.

Sono le ragioni per cui :

- il Municipio di Contone in data 1. settembre 1971 ha deliberato la non accettazione delle argomentazioni del ricorrente tendenti a modificare per la sua particella n. 67 di m<sup>2</sup> 11.185 estendendo la zona da semi-intensiva in zona intensiva;
- il Consiglio di Stato con messaggio n. 1981 chiede di respingere il ricorso.

Il ricorrente ritiene « che sia una palese ingiustizia » indicare la sua particella n. 67 ubicata lungo la strada cantonale, quale zona di edificazione semi-estensiva (costruzione a 3 piani), in quanto essa può facilmente essere edificata in altezza poichè la superficie disponibile è di oltre 11.000 m<sup>2</sup>, mentre per le particelle che si trovano dall'altra parte della strada cantonale e che sono frazionate in superfici più piccole è stata definita quale zona intensiva (4 piani).

Le argomentazioni del ricorrente, che hanno certamente un valore intrinseco, esorbitano dalla fattispecie inerente alla pubblica utilità del piano regolatore, che non può venir contestata e per cui le valutazioni relative all'azzonamento locale non sono nelle competenze del Gran Consiglio.

La vostra Commissione propone di aderire al messaggio governativo del 23 giugno 1974 e perciò di respingere il ricorso.

*Per la Commissione speciale :*

A. Rima, relatore  
Bizzozero — Canevascini — Cavadini  
— Fontana — Krähenbühl — Pedotti  
— Rossi — Tognini